

## QUESTIONI APERTE

---

### Condotta illecita sul testimone

#### La decisione

**Condotta illecita sul testimone - Elementi concreti di inquinamento probatorio - Mendacio del dichiarante - Funzione preventiva dell'acquisizione - Standard probatorio - Valutazione delle dichiarazioni acquisite (Cp.p., art. 500, co. 4).**

*Ai fini dell'acquisizione ex art. 500, co. 4 c.p.p. rileva il solo accertamento di una condotta illecita finalizzata a influenzare la deposizione del testimone, senza che sia necessario dimostrare né che tale condotta abbia costituito la causa esclusiva del mendacio, né - tantomeno - che un mendacio si sia poi effettivamente realizzato, ponendosi lo stesso solo come lo scopo o fine della minaccia o dell'offerta.*

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, 19 gennaio 2026 (ud. 30 dicembre 2025), n. 2059 - ARIOLLI, *Presidente* - MOSTARDA, *Relatore*.

#### **L'art. 500, co. 4, c.p.p. tra la funzione preventiva dell'acquisizione probatoria ed il rifiuto del *male captum, bene retentum***

La nota ha ad oggetto la pronuncia della Corte di Cassazione con cui si è analizzato il ruolo del mendacio nella dinamica acquisitiva di cui all'art. 500, co. 4 c.p.p., concludendo nel senso che questo rileva solamente come scopo o fine della condotta illecita descritta dalla stessa norma. Effettuata una contestualizzazione del termine "mendacio", il contributo propone una lettura della disposizione fondata sulla logica preventiva dell'istituto, per poi indagare in merito allo *standard* probatorio richiesto per l'accertamento degli «elementi concreti», evidenziando altresì la necessità di rifuggire da automatismi valutativi, onde - eventualmente - pervenire ad una declaratoria di responsabilità penale che sia effettivamente conforme al canone di cui all'art. 533 c.p.p.

*Art. 500, co. 4, c.p.p. between the preventive function of evidence acquisition and the rejection of male captum, bene retentum*

*The case note concerns a decision of the Court of Cassation addressing the role of mendacity within the evidentiary acquisition mechanism governed by Article 500, co. 4, of the Italian Code of Criminal Procedure. The Court concludes that such falsehood is relevant solely as the purpose of the unlawful conduct described by the provision. After contextualising the notion of mendacity, the contribution advances an interpretation of the rule grounded in the preventive logic of the institution, and subsequently investigates the evidentiary standard required to establish the existence of the relevant «concrete elements». In doing so, it emphasises the need to avoid evaluative automatisms, in order – where appropriate – to reach a finding of criminal liability that is genuinely consistent with the standard laid down in Article 533 of the Code of Criminal Procedure.*

**SOMMARIO:** 1. Il caso. - 2. Una necessaria "falsità". - 3. La logica preventiva alla base della prova della (percezione) della condotta illecita. - 4. Prova della condotta illecita e cultura del sospetto legittimo. - 5. Prova e "riprova" della condotta illecita.

1. *Il caso.* La vicenda processuale in commento prende le mosse dal ricorso per cassazione con cui il difensore di un imputato denunciava vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 500, co. 4, 192, co. 1 e 546, co. 1 lett. e) c.p.p. per avere i giudici del merito acquisito, nella ritenuta insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, le dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa durante la fase delle indagini preliminari.

In particolare, il ricorrente denunciava che le corti territoriali non avrebbero correttamente compreso il contesto fattuale in cui sono stati ritenuti sussistenti gli «elementi concreti» richiesti dall'art. 500, co. 4 c.p.p. al fine di procedere all'acquisizione del precedente dichiarativo della persona offesa<sup>1</sup>. Tra quest'ultima e l'imputato, precedentemente legati da una relazione sentimentale, era infatti insorta una corrispondenza epistolare clandestina (in quanto attuata a fronte del divieto giudiziale di contattarsi) resasi possibile, nonostante la restrizione in carcere dell'accusato, dall'ausilio di un precedente difensore di questo.

A parere della difesa dell'imputato, sarebbe stato del tutto ignorato che la persona offesa, in queste missive, aveva spontaneamente ammesso all'accusato di aver denunciato il falso perché plagiata. Tali dichiarazioni, peraltro, sarebbero connotate da un alto grado di credibilità, essendo state scritte quando la persona offesa non poteva immaginare che la corrispondenza

---

<sup>1</sup> Si occupano di tale istituto processuale, tra gli altri, AIUTI, *Rimozione del dibattimento e "provata condotta illecita"*, in *Giur. It.*, 2018, 1, 207 ss.; BONO, *Gli "elementi concreti" richiesti per ravvisare l'inquinamento della testimonianza*, in *Cass. pen.*, 2012, 12, 4142 ss.; Busetto, *Ancora sulla prova della "condotta illecita" ex art. 500, commi 4 e 5, c.p.p.: recenti indirizzi e nodi irrisolti*, in *Riv. pen.*, 2011, 12, 1246 ss.; Busetto, *Scorci sull'art. 500 c.p.p. nel prisma della più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2020, 11, 4356 ss.; CHELO, *Modalità per l'acquisizione dei verbali di precedenti dichiarazioni rese da persona minacciata che non si sottrae all'esame*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), 8 aprile 2019; FABBRETTI, *"Sudditanza psicologica" e prova condotta illecita nelle contestazioni probatorie*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 2, 197 ss.; GUALTIERI, *L'acquisizione delle precedenti dichiarazioni ex art. 500, comma 4, c.p.p. e il testimone irreperibile*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 8, 1059 ss.; PAIOLA, *La deroga al contraddittorio "per effetto di provata condotta illecita"*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 9, 1097; PARDO, *Questioni commesse all'applicazione della disciplina dell'art. 500 commi 4 e 5 c.p.p. nel giudizio di appello*, in *Giur. merito*, 2013, 7-8, 1476 ss.; SIRACUSANO, *Contestazione al testimone e «provata condotta illecita»: un difficile banco di prova per la tenuta del principio del contraddittorio nella formazione della prova*, in *Cass. pen.*, 2006, 7-8, 2609 ss.; TODARO, *Note in tema di «provata condotta illecita» ai sensi dell'art. 500, commi 4 e 5, c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2009, 2, 593 ss.

potesse venire a conoscenza di terzi. Le Corti di merito, invece, si sarebbero erroneamente concentrate sull'analisi di una particolare missiva, che, oltre ad essere stata scritta dall'accusato in un momento successivo a quello della confessione della persona offesa (e, dunque, quando questa si era già determinata a deporre in senso contrario rispetto a quanto dichiarato in sede di indagini preliminari), non assumerebbe neanche il contegno di eterodeterminazione che i giudici territoriali hanno ritenuto di individuarvi, posto che lo scrivente avrebbe ribadito più volte alla sua interlocutrice che spettava a lei decidere il da farsi.

Tali doglianze difensive vengono interamente rigettate dalla Corte di legittimità che, riportando testualmente - in un atto di lodevole trasparenza - il frammento di missiva ritenuto in grado di esercitare pressioni sulla persona offesa affinché deponesse il falso, procedono ad illustrare le ragioni per cui le parole del condannato sarebbero, ad un tempo, sia minatorie che configuranti una promessa di utilità.

Premesso che, in tale lettera, l'imputato aveva scritto alla denunciante che «l'avvocato ha detto oggi che se tu in tribunale dicessi che tutto questo è una bugia, che ti ha convinto [...] con la magia, che se tu non facessi questo io morirò, che ti teneva come fossi sotto ipnosi, allora tornerò a casa...», la Corte non dimostra infatti alcun dubbio in merito al fatto che «prospettare ad una donna innamorata che, se non ritratta ciò potrebbe causare la morte dell'amato» debba qualificarsi come «una forma di indebita pressione morale» da sanzionarsi attraverso il meccanismo recuperatorio previsto dall'art. 500, co. 4 c.p.p. «Nel contempo» - si osserva - «e per le stesse ragioni c'è nella lettera anche una componente di promessa di "utilità", in quanto l'imputato dice alla compagna che, se lei ritirerà le sue accuse, lui tornerà a casa e la loro relazione sarebbe ripresa come prima (ciò a cui appunto la denunciante aspirava fortemente). In siffatto contesto, del resto, tenuto conto dei forti sentimenti che la [...] provava per il [...] e della condizione psicologica nella quale si trovava, il fatto che l'imputato le abbia (formalmente e apparentemente) lasciato la libertà di decidere è del tutto irrilevante, trattandosi più che altro di un mero artificio retorico nell'ambito di un sottile gioco psicologico».

Infine, si rileva che sarebbe del tutto irrilevante che la persona offesa abbia manifestato l'intenzione di ritrattare le accuse ben prima della missiva in parola, perché ad autorizzare l'acquisizione probatoria *ex art. 500, co. 4 c.p.p.* «è la sola condotta di minaccia, offerta o promessa che giustifica l'acquisizione,

non richiedendo la norma che tale condotta sia la causa esclusiva del mendacio e neppure, a ben vedere, che il mendacio vi sia poi effettivamente stato (ponendosi lo stesso solo come lo scopo o fine della minaccia o dell'offerta)».

2. *Una necessaria "falsità"*. Senza alcuna pretesa di verità, rispetto alle considerazioni espresse dalla Corte in tale pronuncia sembra possibile muovere alcune osservazioni critiche.

In primissimo luogo, il principio di diritto per cui, in tema di acquisizione probatoria disposta dall'art. 500, co. 4 c.p.p., il mendacio costituirebbe un mero scopo o fine della condotta illecita perpetrata appare essere stabilito in aperto contrasto con le finalità - logiche, prima ancora che giuridiche - perseguite dalla norma.

Infatti, se un mendacio non si verifica (e, dunque, se il dichiarante rilascia deposizioni dibattimentali coincidenti con quelle rilasciate durante la fase delle indagini), il meccanismo acquisitivo in parola perderebbe completamente di utilità pratica, risolvendosi nell'acquisizione di un contenuto dichiarativo idoneo unicamente a confermare il tenore probatorio di deposizioni che già sono validamente impiegabili a fini decisori, in quanto formatesi nel contraddittorio tra le parti<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> A ben vedere, se il testimone deponesse coerentemente con quanto dichiarato in precedenza nonostante una prova *ex art. 500, co. 4*, allora quest'ultima - data la congruenza tra le dichiarazioni precedenti e successive alla condotta illecita - altro non potrebbe provare che la sostanziale indifferenza del dichiarante rispetto al fattore eterodeterminante, confermando così che le deposizioni rilasciate dal teste in dibattimento derivano da una libertà di determinazione non compromessa *ab externo*. Conferma indirettamente tale impostazione, tra le altre, Cass., Sez. II, 8 febbraio 2019, n. 6287, che ha stabilito che «qualora il testimone destinatario di pressioni volte ad inquinare la genuinità della prova non si sottragga all'esame dibattimentale, è illegittima l'acquisizione a fini probatori, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, delle dichiarazioni predibattimentali in precedenza rese dallo stesso, se prima non si procede al suo esame»: è solamente in questo modo, infatti, che si potrà comprendere l'*an* ed il *quantum* di "recuperabilità" probatoria. Con nota adesiva a tale sentenza, infatti, CHELO, *Modalità per l'acquisizione dei verbali di precedenti dichiarazioni rese da persona minacciata che non si sottrae all'esame*, cit., sottolinea che «è implicito che per far emergere il contrasto tra i contenuti delle dichiarazioni rese nelle diverse fasi del procedimento debba procedersi con le contestazioni nell'esame testimoniale. Queste ultime rappresentano, infatti, l'unico strumento processuale "per far rilevare la divergenza tra le dichiarazioni rese dal teste in dibattimento e quelle dallo stesso rese in fase di indagini preliminari" (in questi esatti termini Cass. pen., Sez. III, 5 giugno 2009, n. 39319)». In realtà, però, andrebbe evidenziato come la prova *ex art. 500, co. 4* cui non sia conseguita una modificazione nelle dichiarazioni dibattimentali del teste potrebbe anche essere interpretata come un accertamento in merito al fatto che il dichiarante è stato sottoposto a condotta illecita a partire da un momento anteriore anche alla prima ed unilaterale assunzione di informazioni (si pensi al caso in cui un soggetto terzo intenda offrire un nuovo compenso illecito affinché il testimone - già in precedenza subornato - rinnovi le sue dichiarazioni in dibattimento

È chiaro, allora, che un “mendacio” (ovvero: ciò che l’art. 500, co. 4 c.p.p. indica come «il falso») deve essere concretamente esternato dal dichiarante affinché si possa procedere all’acquisizione del precedente dichiarativo.

Allo stesso tempo, però, ai fini della concreta individuazione di cosa corrisponda al «falso» rilevante ai sensi dell’art. 500, co. 4 c.p.p., è senz’altro fondamentale tenere conto del fatto che, al momento della deposizione dibattimentale, non si è ancora (e per definizione) formata la verità processuale con cui poter stabilire, in termini oggettivi, se la deposizione del testimone corrisponda o meno al “reale” andamento dei fatti oggetto di accertamento.

Il che è a dire, in altri termini, che il giudice chiamato a comprendere se, a seguito della condotta illecita, sia stato o meno dichiarato «il falso» non può effettivamente stabilire se la deposizione rilasciata in dibattimento sia conforme o meno ad una corretta e fedele ricostruzione della vicenda processuale.

Diverse, allora, le inferenze che si devono trarre a partire da questa osservazione.

Imanzitutto, quanto finora esposto vale a comprendere che, ai fini del meccanismo acquisitivo di cui si discorre, è “mendacio” tutto ciò che, in un momento successivo a quello di perpetrazione della condotta illecita, sia semplicemente *difforme* rispetto a quanto riferito in sede di assunzione unilaterale.

Tale difformità (necessaria, e non già mero scopo o fine dell’autore della condotta illecita) può essere allora intesa in termini di *falsità* solamente se qualificata in senso soggettivo, ovvero sia se individuata nella mancata corrispondenza tra quanto il testimone ha dichiarato in conseguenza della condotta illecita e quanto, invece, il medesimo teste avrebbe voluto dichiarare nella piena libertà di autodeterminazione<sup>3</sup>.

---

sulla falsariga di quelle già assunte unilateralmente dall’accusa durante la fase delle indagini preliminari). Tralasciando la circostanza - tutt’altro che indifferente - per cui ai fini di un simile accertamento è senz’altro necessario fornire anche e soprattutto la prova della sottoposizione a condotta illecita antecedente alla prima assunzione di informazioni del dichiarante, occorre in questa sede rilevare che anche in questo caso il meccanismo acquisitivo di cui all’art. 500, co. 4 non potrebbe trovare valido ed effettivo impiego, non registrandosi alcuna “recuperabile” incongruenza tra la deposizione rilasciata in contraddittorio e quella assunta unilateralmente.

<sup>3</sup> Il principio della libera autodeterminazione del dichiarante, infatti, è considerato un valore talmente imprescindibile del nostro sistema processuale che questo, almeno fino ad ora, è stato solitamente interpretato come un ostacolo insormontabile rispetto ad una valida introduzione in ambito forense dei più moderni strumenti elaborati nel settore delle neuroscienze. A parere di sostanziosa dottrina, infatti, tali strumenti, perseguendo un accertamento in merito alla “verità” delle deposizioni rilasciate, sarebbero lesivi della libertà di autodeterminazione del dichiarante anche qualora il test cd. di “verità” fosse somministrato su libero consenso del soggetto che vi si sottopone. Sostengono l’opportunità di conclu-

La prova della condotta illecita verificatasi prima di una versione dichiarativa difforme, allora, autorizza il giudice a dichiarare utilizzabile anche quella resa durante la fase delle indagini preliminari proprio perché solamente la versione precedente alla perpetrazione della condotta illecita potrebbe – veritiera o meno – considerarsi del tutto aderente alla “verità soggettiva” del dichiarante<sup>4</sup>. In assenza di condotte di questo tipo, del resto, vi è da presumere che le (eventuali) differenze tra il contenuto delle due versioni dichiarative siano da attribuire o a condotte illecite del testimone<sup>5</sup> o, più semplicemente, alla diver-

---

sioni diverse, tra gli altri, PALMA, *Le “prove di verità” e la libertà morale del dichiarante*, in *Arch. pen. web*, 4 febbraio 2020, e GALLO, *Neuroscienze al servizio della verità. Profili critici e risvolti pratici dell'utilizzo processuale dell'Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)*, in *Arch. pen. web*, 12 luglio 2022.

<sup>4</sup> Come osserva FERRUA, *La prova nel processo penale*, Torino, 2017, vol. I, 165 s.: «Ciò che soffoca il contraddittorio, lo priva della sua funzione euristica [...] è il venir meno dell'autodeterminazione; davanti al teste eterodiretto fallisce anche il metodo del contraddittorio. Il requisito minimo è che chi parla nel processo abbia la libertà di dire, il vero come il falso: quando questa manchi, l'interrogatorio non ha senso, è come se il teste fosse divenuto inabile a deporre, metaforicamente morto ai fini della prova. L'esame si riduce ad una pseudotestimonianza, a fronte della quale si giustifica il recupero probatorio delle precedenti dichiarazioni».

<sup>5</sup> Sulla necessità che la condotta illecita implicante l'acquisizione di cui all'art. 500, co. 4 c.p.p. sia posta in essere da persona diversa dal dichiarante stesso, nonché – più nello specifico – sulla impossibilità di ritenere integrata la condotta in parola in seguito alla presunta commissione del delitto di falsa testimonianza si è già eloquentemente espressa Corte Cost., 12 novembre 2002, ord. n. 453, allorché questa era stata adita – all'indomani della riforma apportata all'art. 500 c.p.p. dalla L. 1° marzo 2001, n. 63 – in riferimento alla legittimità costituzionale dell'art. 500, co. 4 c.p.p. nella parte in cui impedisce al giudice di acquisire ed utilizzare a fini di prova le dichiarazioni predibattimentali anche quando ravvisi, nella deposizione dibattimentale, gli estremi del reato di cui all'art. 372 c.p. Nel dichiarare manifestamente infondata la questione, il giudice delle leggi aveva magistralmente chiarito che il comma 4 dell'art. 500 c.p.p. «rappresent[al] diretta attuazione dell'art. 111, quinto comma, Cost., il quale prefigura una deroga al principio di formazione della prova in contraddittorio “per effetto di provata condotta illecita”, affidandone alla legge la disciplina; che, contrariamente a quanto adombrato dal giudice a quo, è senz'altro da escludere che la formula “condotta illecita”, che compare nel precetto costituzionale, si presti ad una lettura lata, tale da abbracciare – oltre alle condotte illecite poste in essere “sul” dichiarante (quali la violenza, la minaccia o la subornazione) – anche quelle realizzate “dal” dichiarante stesso in esame in contraddittorio (quale, in primis, la falsa testimonianza, anche nella forma della reticenza); che la ratio della deroga in parola – come si desume anche dalla circostanza che essa è affiancata, nel precetto costituzionale, a quelle legate al “consenso dell'imputato” e all'“accertata impossibilità di natura oggettiva” – sta, difatti, essenzialmente nell'impedimento che la “condotta illecita” reca all'esplicazione del contraddittorio, inteso come metodo di formazione della prova: la Carta costituzionale consente, cioè, eccezionalmente che la prova si formi fuori del contraddittorio (oltre che nel caso di rinuncia dell'imputato ad esso) quando il contraddittorio risulti oggettivamente impossibile, ovvero appaia compromesso da illecite interferenze esterne; che, per contro, l'autonoma scelta del soggetto esaminato di dichiarare il falso in dibattimento (come pure di tacere) non incide, di per sé, sulla lineare esplicazione del contraddittorio sulla prova; che tale conclusione trova conferma – oltre che nei lavori preparatori alla legge costituziona-

sità tra i criteri epistemologici adottati, rispettivamente, in sede di assunzione unilaterale e di esame dibattimentale.

Quando, però, una condotta illecita ai danni del testimone sia stata concretamente accertata, escludere a priori che le difformità dichiarative poi intervenute siano da ricondurre a tale condotta è del tutto irragionevole: onde la predisposizione, da parte del legislatore, della regola per cui è sempre necessario procedere all'acquisizione del precedente dichiarativo, se difforme, qualora emergano gli elementi concreti richiesti dalla norma.

Ed è, peraltro, solamente qualora si riconosca che la "falsità" di cui all'art. 500, co. 4 c.p.p. consiste in una mera diversità di contenuto che è possibile condividere - seppure solo parzialmente - il principio di diritto di cui alla sentenza in nota: data infatti l'impossibilità di procedere in tal senso, ai fini dell'acquisizione probatoria in commento non è necessario - come sostiene la Corte - che, a seguito della condotta illecita, il testimone rilasci dichiarazioni mendaci sul piano oggettivo, ovvero non corrispondenti ad una corretta ricostruzione fattuale della vicenda. Rimane, però, imprescindibile che il testimone, in conseguenza della interferenza illecita attuata da un soggetto terzo,

---

le 23 novembre 1999, n. 2, dai quali emerge come il Costituente, con la formula "provata condotta illecita", intendesse in effetti riferirsi essenzialmente ai casi di intimidazione e subornazione del dichiarante - anche nel necessario coordinamento fra la previsione del quinto comma dell'art. 111 Cost. e la regola, sancita appena prima dal quarto comma dello stesso articolo, per cui "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore"; che, infatti, mentre le condotte illecite poste in essere da altri "sul" dichiarante incidono sulla sua "libertà di scelta", invece quelle realizzate "dal" dichiarante sua sponte presuppongono quest'ultima: l'autonoma decisione del teste di non rispondere in dibattimento (commettendo così il reato di falsa testimonianza) è una scelta illecita, ma comunque libera; con la conseguenza che solo nel primo caso, e non nel secondo, è ipotizzabile - non operando la preclusione d'ufficio ricordata - l'acquisizione al materiale probatorio di dichiarazioni unilateralmente raccolte nel corso delle indagini preliminari; [...] accedendo alla contraria tesi [...], d'altro canto, il principio generale della formazione della prova in contraddittorio resterebbe, riguardo alla prova testimoniale, in larga misura svuotato: giacché in ogni caso di divergenza tra dichiarazioni dibattimentali e dichiarazioni pregresse - ma anche di reticenza, non essendovi ragione [...] per un diverso trattamento di tale ipotesi - si aprirebbe automaticamente la via, tramite la prospettazione dell'ipotesi della falsa testimonianza, al possibile "recupero" come prova piena di atti assunti fuori del contraddittorio». Si conclude dunque sottolineando «l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto: intimidazione o subornazione che coarta od orienta ab externo l'atteggiamento dibattimentale del testimone, da un lato; libera scelta del teste di rendere dichiarazioni non veritiere o di tacere in dibattimento, dall'altro». Si pone nel rispetto di queste indicazioni, tra le altre, Cass., Sez. VI, 16 maggio 2007, n. 31660, Genovese e altri, in *Arch. proc. pen.*, 2008, 53, che ha ribadito come la semplice mancanza di genuinità della deposizione non possa risultare di per sé sufficiente a ritenere che si sia verificata una situazione di cd. "inquinamento probatorio".

abbia rilasciato dichiarazioni dibattimentali non conformi a quelle rese in precedenza, e dunque “mendaci” ai sensi dell’art. 500, co. 4 c.p.p.

3. *La logica preventiva alla base della prova della (percezione) della condotta illecita.* Nulla esclude, dunque, che il dichiarante abbia reso, durante la fase delle indagini preliminari, una versione dichiarativa non conforme alla verità c.d. “oggettiva” per poi deporre secondo verità in sede dibattimentale proprio in seguito alla sottoposizione ad una condotta illecita.

Diversi, invero, gli scenari che potrebbero rendere possibile una simile ipotesi. A mero titolo esemplificativo, il testimone potrebbe aver coscientemente mentito in fase di indagini preliminari, per poi attenersi ad una versione dichiarativa fedele ai fatti solamente dopo che, con condotta illecita, un soggetto terzo abbia inteso “correggere” il tenore delle dichiarazioni precedentemente rese, di cui conosceva la falsità. Ancora, si potrebbe considerare l’ipotesi del dichiarante incorso in un errore in buona fede durante l’assunzione unilaterale, che, pur successivamente sottoposto ad una condotta illecita, modifichi il contenuto del proprio narrato in sede dibattimentale non già in conseguenza di tale interferenza, ma per effetto della fisiologica dinamica del contraddittorio.

Anche in questi casi - e sempre in ragione dell’impossibilità di accertare, prima ancora della conclusione del giudizio di primo grado, quale delle due versioni dichiarative sia aderente alla “verità” - è obbligatorio disporre l’acquisizione del precedente difforme al ricorrere degli elementi probatori richiesti dalla norma, costituendo l’apprezzamento della concreta attendibilità delle une e delle altre deposizioni una operazione giudiziale da compiere nella successiva fase di valutazione complessiva del compendio probatorio.

Appare dunque evidente la forte logica preventiva che connota l’art. 500, co. 4 c.p.p.: “falsa” o “vera” che sia, la deposizione dibattimentale rilasciata successivamente ad una condotta illecita autorizza, se difforme, l’acquisizione della versione resa unilateralmente senza che sia necessario dimostrare che, qualora la condotta illecita non si fosse verificata, la versione dibattimentale del testimone sarebbe rimasta immutata.

La sola prova della condotta illecita, in altri termini, concretizza il rischio che la falsità-difformità della versione dibattimentale sia dovuta all’eterodeterminazione attuata dal soggetto terzo, legittimando così

l'acquisizione delle dichiarazioni assunte unilateralmente, le quali – altrimenti inutilizzabili – divengono perfettamente equivalenti, sul piano probatorio, a quelle rese nel contraddittorio tra le parti.

Ciò considerato, allora, ben si può condividere il principio di diritto espresso con la sentenza in nota nella parte in cui legittima l'acquisizione probatoria *ex art. 500, co. 4 c.p.p.* anche qualora la condotta prevista da tale norma non sia la causa esclusiva delle dichiarazioni rilasciate in sede dibattimentale.

Peraltro, le finalità di protezione della libertà morale perseguite dalla norma sembrano potersi meglio comprendere qualora si consideri – in un'ottica di valorizzazione del dato normativo – che l'oggetto dell'accertamento richiesto dal legislatore non riguarda il compimento, da parte di terzi, di una delle condotte integranti il reato di cui all'art. 377 ovvero *377-bis c.p.*<sup>6</sup> (nonostante i comportamenti da questi censurati siano del tutto sovrapponibili rispetto a quelli sanzionati dall'art. 500, co. 4 c.p.p.), ma la circostanza per cui il teste «è stato sottoposto» ad una di quelle condotte.

Analizzata da questa prospettiva, allora, è evidente che la norma richiede all'interprete di focalizzare l'attenzione sul solo lato passivo delle condotte menzionate, esigendo non tanto che un soggetto terzo abbia osservato un comportamento intimidatorio o di subornazione, ma che tale comportamento abbia raggiunto la mente del dichiarante.

O, perlomeno, quanto appena osservato appare vero ragionando *a contrario*, dal momento che così argomentando si giungerebbe a conclusioni pienamente inaccettabili. Se, infatti, il fulcro della prova in commento fosse la mera commissione di una condotta illecita, allora l'acquisizione del precedente dichiarativo dovrebbe avvenire indipendentemente dalla prova del contatto tra tale condotta ed il suo destinatario: di conseguenza, dovrebbe – incomprensibilmente – essere considerato eterodiretto anche il testimone che non avesse avuto cognizione delle condotte illecite a lui rivolte (ovverosia un soggetto che, non avendo idea dell'esistenza di influenze esterne, non potrebbe che deporre secondo la propria libertà di determinazione).

---

<sup>6</sup> In merito a tali fattispecie criminose, cfr., tra gli altri, MARCIANO, *Il contraddittorio e la genuinità della prova: il diritto penale a "servizio" dell'attività di accertamento degli organismi giurisdizionali*, in *Riv. pen.*, 2008, 12, 1265 ss.; SIRACUSANO, *Dalla subornazione all'intralcio alla giustizia: gli adeguamenti tecnici e le nuove esigenze di tutela*, in *Cass. Pen.*, 2012, 9, 3217 ss.; ROMANO, *Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia*, Milano, 2022, 139 ss.

Riconosciuta dunque – alla luce di quanto appena esposto – l'esclusiva rilevanza che la cognizione (e non già la commissione) della condotta illecita assume ai fini del meccanismo acquisitivo di cui all'art. 500, co. 4, sembrerebbe opportuno affermare che questo operi non tanto «per effetto di provata condotta illecita» (come stabilito dall'art. 111 Cost.), quanto, piuttosto, per effetto della provata *percezione* – da parte del testimone – di una previa condotta compiuta da terzi e rilevante ex art. 500, co. 4 c.p.p.

Con una simile definizione, ovviamente, non si intende affermare che, ai fini della prova di cui si tratta, sia possibile rimettere l'intera questione alla sola, mera e soggettiva percezione del testimone, ignorando così l'eventuale insussistenza degli «elementi concreti» tassativamente richiesti dall'art. 500, co. 4; su questo specifico tema, peraltro, giurisprudenza di merito si è già espressa nel senso che la pura e semplice – per quanto esplicita – ammissione del testimone di essere stato vittima di condotte illecite non può di per sé costituire valida giustificazione del rifiuto di rendere l'esame (e della conseguente acquisizione del precedente dichiarativo), dovendo la prova della – percezione della – condotta illecita trovare in ogni caso riscontro in circostanze probatorie atte ad attribuire tangibile fondatezza a quanto sostenuto dal teste stesso<sup>7</sup>.

Al contrario, la lettura offerta in questa sede ad altro non punta se non ad una riqualficazione – nel tentativo di renderne una interpretazione maggiormente aderente al dato normativo – delle circostanze probatorie grazie alle quali poter desumere l'accertamento di cui all'art. 500, co. 4: tali «elementi concreti» assumono quindi significato non in quanto sintomatici della commissione di una condotta illecita, ma in quanto vevoli ad ingenerare nel testimone – secondo quei parametri di ragionevolezza e persuasività già elaborati dalla giurisprudenza su questo tema<sup>8</sup> – una rappresentazione mentale in merito alla circostanza di essere il destinatario di condotte che, oltre ad essere riconducibili alle ipotesi normativamente rilevanti, abbiano causato una modificazione (ovvero l'assenza) della versione dichiarativa resa in dibattimento.

Questa, del resto, sembrerebbe essere l'unica interpretazione plausibile: la mancanza, all'interno del disposto di cui all'art. 500, co. 4, di un riferimento agli artt. 377 e 377-*bis* c.p., ovvero – in via alternativa ed ancora più generica – ad una sommaria responsabilità di un soggetto terzo non può che significare

<sup>7</sup> Corte Ass. Perugia, 28 maggio 2005, in *Giur. Merito*, 2005, 08, 197.

<sup>8</sup> In questo senso Cass., Sez. VI, 23 marzo 2005, n. 26904, Iannizzi ed a.; Cass., Sez. I, 19 ottobre 2016, n. 9646, Marzano, Rv. 269272. Per una più diffusa trattazione al riguardo, v. *infra*.

che l'unica circostanza realmente rilevante ai fini dell'acquisizione probatoria in parola è che il dichiarante sia stato indotto in uno stato di eterodeterminazione derivante dalla percezione di «elementi concreti» che - a parere di quello stesso testimone - abbiano fornito ragionevole motivo per ritenere di essere stato sottoposto a condotte di un determinato calibro. Dove “ragionevole motivo”, coerentemente a quanto stabilito in riferimento alla ragionevolezza prevista dall'art. 533 c.p.p., altro non significa che motivo ricollegabile secondo razionalità a tali oggettive e provate circostanze di fatto.

Ne consegue dunque che un accertamento eseguito sulla falsariga dell'art. 377 o 377-*bis* c.p. è del tutto indipendente ed autonomo rispetto all'accertamento richiesto dall'art. 500, co. 4 c.p.p.: mentre il primo volge alla verifica della commissione di fatti integranti reato, gli «elementi concreti» richiesti per il perfezionamento del secondo potrebbero sussistere anche in assenza di una condotta effettivamente posta in essere al fine di eterodeterminare il dichiarante<sup>9</sup>. Così come potrebbe verificarsi l'ipotesi opposta qualora la condotta di cui si discorre, pur materialmente commessa al fine di eterodeterminare il testimone, non riesca a giungere alla percezione del suo destinatario<sup>10</sup>.

Sulla scorta di tali ultime considerazioni non sembra, invece, possibile affermare - come invero stabilisce la Corte nella pronuncia in nota - che il «mendacio» debba essere qualificato «come lo scopo o fine della minaccia o dell'offerta», ben potendosi configurare l'ipotesi in cui un dichiarante risulti essere stato eterodeterminato da condotte non attuate con il preciso scopo o fine di indurre al mendacio.

---

<sup>9</sup> È il caso, per fare un esempio, di un testimone oculare che, poco tempo dopo il rilascio di sommarie informazioni testimoniali a carico dell'indagato, sia la vittima di un episodio di violenza: se gli autori di un simile atto sono ignoti, nulla potrebbe vietare al testimone di credere che tali soggetti, nonostante siano del tutto sconosciuti all'accusato, siano stati da quest'ultimo mandati al fine di “convincere” il teste a riformulare la versione dichiarativa da rendere in dibattimento.

<sup>10</sup> Questo potrebbe avvenire, ad esempio, qualora un soggetto incaricato di minacciare una persona cara al teste confonda l'individuo a cui rivolgere minacce con un altro, finendo per preannunciare a quest'ultimo - anch'esso persona cara di altro soggetto, dichiarante in altro procedimento penale - mali futuri qualora non riferisca al testimone di evitare di ripetersi in sede dibattimentale. Un simile caso - forse più unico che raro, ma comunque utile per inquadrare, per come è in questa sede inteso, l'accertamento ex art. 500, co. 4 c.p.p. - rende probabilmente più che mai esplicita l'autonomia tra i due generi di prova finora richiamati: in linea astratta, in relazione ai soggetti di un procedimento sarà possibile formulare l'accertamento di cui all'art. 377 (ovvero 377-*bis*) c.p. e non anche quello di cui all'art. 500, co. 4; in relazione ai soggetti dell'altro procedimento, invece, si verificherà l'esatto opposto.

4. *Prova della condotta illecita e cultura del sospetto legittimo.* Su distinto ma correlato piano, quanto finora osservato sembrerebbe peraltro costituire argomento dirimente rispetto al dibattito – invero mai realmente sopito – in merito allo *standard* probatorio da esigere in relazione all'accertamento richiesto dall'art. 500, co. 4, c.p.p.<sup>11</sup>.

Al riguardo, l'unanime giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono che la prova in questione – ferma restando la necessità di «elementi concreti» in grado di ricostruirne con oggettiva credibilità la verifica – non dovrebbe

---

<sup>11</sup> Quanto all'oggetto dell'accertamento in parola, invece, diversi sono i profili valevoli ad ampliare notevolmente l'alveo di situazioni processuali in cui l'acquisizione del precedente dichiarativo potrebbe risultare legittima. In primissimo luogo, è pacifico in giurisprudenza – coerentemente con un dato normativo che non fornisce previsioni tassative sul tema – che, ai fini dell'acquisizione ex art. 500, co. 4 c.p.p. non possono rilevare solamente le condotte illecite che siano state poste in essere dalla persona dell'imputato e rivolte direttamente ai testi, dovendo al contrario assumere significato tutte quelle condotte che, indipendentemente dall'autore, riescano, anche per interposta persona, a raggiungere il testimone e la sua libertà di autodeterminazione. Tra le pronunce sul tema, Cass., Sez. V, 22 settembre 2004, n. 40455, Capozza ed a., che, in riferimento alle prime due ipotesi di condotte rilevanti ex art. 500, co. 4, ha chiarito che «non è richiesto», ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dall'interessato, «che gli atti di intimidazione o violenza derivino necessariamente da un fatto attribuibile all'imputato: ciò che rileva è la situazione venutasi a determinare in esito alla ritenuta intimidazione o violenza»; sulla stessa linea, Cass., Sez. III, 12 gennaio 2005, n. 220, Mustecja ed a., per la quale le violenze o minacce rilevanti per l'acquisizione del precedente difforme possono provenire, oltre che dall'imputato, anche da terzi; ancora, Cass., Sez. V, 11 dicembre 2018, n. 13176, Niemen, che ha riconosciuto la sussistenza di condotte illecite rilevanti ai sensi dell'art. 500, co. 4 con riferimento ad una fattispecie processuale in cui le intimidazioni erano state rivolte, durante la fase delle indagini preliminari, dai familiari dell'imputato al legale ed al fratello del teste. In secondo luogo, poi, andrebbe considerato come l'elencazione dei comportamenti integranti condotte illecite, per quanto tassativa, sia in realtà in grado – grazie all'attribuzione di rilevanza alle generiche ipotesi di «violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità» – di ricomprendere sostanzialmente qualunque condotta in grado di eterodeterminare la mente del dichiarante. Non avendo infatti il legislatore ulteriormente caratterizzato la violenza e la minaccia, sembra impossibile non concludere nel senso che qualunque attività di questo tipo, indipendentemente dalle modalità con cui se ne fosse data esecuzione, rilevi ai fini della norma in commento. Per quanto riguarda poi le ipotesi della dazione o promessa di denaro o altra utilità, può risultare opportuno riportare quanto espresso da ROMANO, *Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia*, cit., 143 con riferimento al reato di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 c.p. (il quale, però, contempla le medesime ipotesi rilevanti ai fini dell'acquisizione ex art. 500, co. 4 c.p.p.): «non sembra necessario un approfondimento del termine “denaro”, poiché, quale oggetto della condotta, è prevista anche “l'altra utilità”, nozione più ampia e certamente comprensiva della prima. Secondo l'opzione preferibile, sembra potersi accogliere una interpretazione della locuzione in esame nella quale rilevino (oltre gli oggetti) anche le prestazioni, siano esse di fare (condotte attive) che di non fare (condotte omissive), purché capaci di soddisfare un bisogno umano; né occorre che l'utilità debba necessariamente avere connotati patrimoniali o debba comportare almeno vantaggi materiali». «Alla luce di quanto detto, dunque» – scrive l'Autore nelle note al testo della stessa pagina – «anche le prestazioni sessuali costituiscono una utilità».

necessariamente emergere al di là di ogni ragionevole dubbio<sup>12</sup>. A motivare questo differente (e, ovviamente, più incerto) parametro probatorio sarebbero principalmente tre considerazioni. In primo luogo, varrebbe quella per cui un accertamento eseguito alla stregua dell'art. 533, co. 1 c.p.p. potrebbe rendere l'eccezione al contraddittorio di cui all'art. 500, co. 4 sostanzialmente inaccessibile, date le difficoltà sottese alla formazione della prova al di là di ogni ragionevole dubbio di fatti come l'intimidazione o la promessa di denaro o altra utilità.

Sotto un secondo profilo, invece, varrebbe la considerazione per cui il criterio di giudizio appena richiamato sarebbe riservato alle sole sentenze di condanna, e non anche ad un accertamento – come quello della condotta illecita – avente natura “meramente” processuale.

Infine, il riferimento del legislatore al concetto di «elementi concreti» – in luogo di un riferimento al concetto di prova – starebbe a significare una precisa volontà dei *conditores* quanto alla previsione di un criterio probatorio meno rigoroso rispetto a quello di cui all'art. 533, co. 1 c.p.p.

Sulla scorta di simili apprezzamenti, dunque, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di stabilire che, nel procedimento incidentale diretto ad accertare la “provata condotta illecita” esercitata sul testimone, «il giudizio sull'inquinamento della prova deve fondarsi su uno *standard* probatorio di livello elevato, ma non equipollente a quello necessario per giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato, che faccia tuttavia leva su “elementi concreti” e non su semplici sospetti o congetture»<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Per la giurisprudenza sul tema, v. nota seguente. In dottrina, invece, aderiscono a questo criterio probatorio “intermedio”, tra gli altri, SIRACUSANO, *Contestazione al testimone e «provata condotta illecita»: un difficile banco di prova per la tenuta del principio del contraddittorio nella formazione della prova*, cit., 2615 ss.; TODARO, *Note in tema di «provata condotta illecita» ai sensi dell'art. 500, commi 4 e 5, c.p.p.*, cit., 595 s.; BONO, *Gli “elementi concreti” richiesti per ravvisare l'inquinamento della testimonianza*, cit., 4143 s.

<sup>13</sup> Cass., Sez. IV, 16 dicembre 2004, n. 7653, Rv. 230881. In termini diversi, ma con un significato del tutto sovrapponibile, Cass., Sez. II, 22 gennaio 2008, n. 5997, Rv. 238911 ha precisato che, seppure il giudice non può fondare il convincimento che il teste sia stato intimidito sulla base di meri sospetti, è, tuttavia, sufficiente che sussistano elementi caratterizzati dalla “concretezza”, cioè precisi nella loro consistenza materiale, univoci nel significato, tali da mostrare che l'atteggiamento reticente è stato indotto da una azione esterna alla libera scelta del testimone, mentre non è necessaria una prova rigorosa della violenza o della minaccia, proprio perché la disposizione fa riferimento ad elementi aventi natura non pienamente probatoria, ma indiziante. Giunge alle stesse conclusioni, ma usando termini ancora differenti, Cass., Sez. VI, 8 luglio 2005, n. 33951, Rv. 232051, a parere della quale gli elementi concreti sulla base dei quali può ritenersi che il testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non de-

Di diversa opinione è chi invece - seguendo l'impostazione minoritaria in dottrina e respinta dalla giurisprudenza - ritiene che anche la prova richiesta dall'art. 500, co. 4 debba pervenire al di là di ogni ragionevole dubbio, dal momento che qualunque statuizione che non si fondi su un simile parametro «ha molte possibilità di risolversi in un atto di arbitrio»<sup>14</sup>.

---

ponga ovvero deponga il falso non possono consistere in vaghe congetture o semplici elementi di sospetto, ma debbono raggiungere un *quantum* di natura indiziaria, caratterizzato da plausibilità logica, che, pur senza realizzare la condizione della certezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", possa far presumere l'esistenza di un'intimidazione che abbia compromesso la genuinità della deposizione dibattimentale. Ancora in termini leggermente differenti Cass., Sez. VI, 23 marzo 2005, n. 26904, Iannizzi ed a., secondo cui il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico dell'intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività; in motivazione, la Corte ha poi specificato che il grado della prova richiesta deve essere individuato dal giudice in concreto, secondo uno *standard* probatorio che non può essere rappresentato dalla prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna, ma neanche dal semplice sospetto. Spicca infine per specificità e chiarezza Cass., Sez. I, 19 ottobre 2016, n. 9646, Marzano, Rv. 269272, secondo la quale, ai fini dell'acquisizione di cui si tratta, gli elementi concreti sulla base dei quali può ritenersi che il testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purché connotati da precisione, obiettività e significatività, e quindi idonei ad escludere che la condotta del teste sia frutto non di una pressione subita da terzi, ma dalla sua adesione a modelli devianti, tesi ad anteporre la cura dei propri interessi illeciti rispetto al dovere di testimonianza davanti all'Autorità giudiziaria (orientamento poi ribadito, tra le altre, da Cass., Sez. II, 17 febbraio 2017, n. 13550, Rv. 269566-01; Cass., Sez. II, 22 aprile 2021, n. 29393, Rv. 281808; Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2021, n. 23241, Rv. 281522; Cass., Sez. II, 12 marzo 2025, n. 9955).

<sup>14</sup> FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in A.A. V.V., *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2010, 391. Su questa linea si pone Busetto, *Scorci sull'art. 500 c.p.p. nel prisma della più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Cass. Pen.*, 2020, 11, 4367: «se si abbandona il criterio del convincimento oltre ogni ragionevole dubbio e ci si avventura nella distinzione tra sospetto, congettura, indizio, prova semipiena e prova piena si aprono varchi incolmabili alla discrezionalità applicativa. In effetti lo standard intermedio evoca inevitabilmente le antiche distinzioni tra mezze prove, quarti di prova, terzi di prova e la loro proverbiale evanescenza. Perché di questo si tratta: d'un parametro troppo vago, sfuggente, scivoloso, che così offre il destro per dilatare questa eccezione a piacimento o comunque per usarla come una fisarmonica capace di stringersi o allargarsi a seconda delle esigenze, a tutto scapito del principio del contraddittorio nella formazione della prova e della tassatività delle eccezioni consentite per esso». Particolarmente interessanti le posizioni espresse in FERRUA, *La prova nel processo penale: Volume I - Struttura e procedimento*, cit., 170 s.: «Di quale grado deve essere la prova [della condotta illecita]? La soluzione originariamente sostenuta da chi scrive, al fine di mantenere in una dimensione accettabile il gioco regola/eccezione, era che il grado della prova dovesse collocarsi in una zona per così dire intermedia tra due estremi: da un lato, lo *standard* rappresentato dalla prova oltre ogni ragionevole dubbio, necessaria per la pronuncia di una sentenza di condanna; dall'altro, le vaghe ragioni, i semplici motivi di sospetto. Ma questa conclusione, che pure ha incontrato il favore della giurisprudenza, appare

Ebbene, se si accoglie e valorizza la – precedentemente illustrata – logica preventiva sottesa all’art. 500, co. 4 c.p.p., non sembra possibile credere che la prova richiesta da tale norma sia solamente quella pervenuta alla stregua del canone imposto dall’art. 533 c.p.p.

Peraltro, la lettera della norma non sembra evocare alcun dubbio in tal senso: oltre al – già evidenziato – riferimento al concetto di «elementi concreti» in luogo di un rimando al concetto di prova piena, occorre infatti notare che l’oggetto dell’accertamento richiesto dall’art. 500, co. 4 c.p.p. riguarda la sottoposizione del testimone a condotta illecita «affinché non deponga ovvero deponga il falso». Conseguentemente, una prova al riguardo formulata nel rispetto dell’art. 533 c.p.p. dovrebbe imporsi riuscendo a stabilire e provare sia che le dichiarazioni eventualmente rilasciate nel contraddittorio corrispondano al falso, sia – soprattutto – che quelle assunte unilateralmente corrispondano al vero; ma è evidente che una prova di questo tipo, sostanzialmente corrispondente alla ricostruzione del fatto oggetto di accertamento processuale, non potrebbe che – eventualmente – configurarsi all’esito del primo grado di giudizio. Ne deriva dunque un paradosso di impossibile soluzione: la prova *ex art. 500, co. 4* che pervenisse al di là di ogni ragionevole dubbio – dovendo questa affermare la “verità” della versione dichiarativa assunta unilateralmente – dovrebbe equivalere alla prova della colpevolezza dell’imputato in caso di eterodeterminazione indotta a favore di quest’ultimo; dovrebbe, invece, equivalere alle motivazioni che hanno determinato il proscioglimento dell’accusato in caso di eterodeterminazione indotta a suo sfavore<sup>15</sup>.

---

scarsamente convincente. È senza dubbio vero che non è determinabile con precisione il livello di evidenza necessario per ritenere ‘provata’ una proposizione, per il semplice fatto che le inferenze induttive non sono valide o invalide (come quelle deduttive), ma più o meno solide, più o meno inverosimili o probabili; e lo dimostra nella sua preziosa vaghezza proprio il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Ma dire che la condotta illecita è “provata” e nondimeno esistono “ragionevoli dubbi” sulla sua esistenza sarebbe contraddittorio. [...] il concetto di ‘provare’ è incompatibile con la presenza di ragionevoli dubbi sull’oggetto della prova; se *x* è provato, significa che non si può ragionevolmente dubitare di *x*. Prescindere da questo requisito equivale ad uscire dalla zona della prova per entrare in quella delle ipotesi e delle illazioni. Può anche darsi che, proprio per abbassare il livello della prova, gli artefici dell’art. 500 c.p.p. abbiano sostituito all’espressione ‘provata’ quella di ‘elementi concreti per ritenere’; ma, intesa in questi termini, la disposizione sarebbe illegittima per contrasto con la chiara lettera dell’art. 111 comma 5 Cost. Come ogni altro tema, anche la condotta illecita va provata oltre ogni ragionevole dubbio».

<sup>15</sup> E, qualora ciò accadesse, deve essere considerato ricusabile per aver manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione – *ex art. 37, co. 1 lett. b) c.p.p.* – quel giudice che, in sede di motivazione posta a fondamento della decisione concernente l’acquisizione del prece-

Stando ad una interpretazione letterale del dato normativo, dunque, il raggiungimento di una prova *ex art. 500*, co. 4 valida al di là di ogni ragionevole dubbio costituisce – in una sola parola – utopia.

Ed ulteriore riconferma dell'assunto si rinviene nel rimedio previsto in caso di accertamento dell'interferenza esterna: se l'unica prova rilevante in tal senso fosse solamente quella valida al di là di ogni ragionevole dubbio, sarebbe stato senz'altro più consono stabilire, a fronte della "certezza" processuale in merito alla verifica di una condotta illecita, l'inutilizzabilità *ex art. 188 c.p.p.* delle dichiarazioni rese in dibattimento, dal momento che queste sarebbero sicuramente la conseguenza di metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione del testimone.

Il rimedio, invece, concretamente predisposto – volto a rendere acquisibili le dichiarazioni assunte unilateralmente senza nulla prescrivere in merito alle deposizioni dibattimentali – se da un lato invita l'interprete ad una ponderata valutazione sia delle une che delle altre dichiarazioni (su cui si dirà più diffusamente in seguito), dall'altro appare, per il suo minore rigore, una misura perfettamente proporzionata ad uno *standard* probatorio non intransigente.

E ciò permette di ribadire, sotto una diversa prospettiva, che la funzione principale dell'*art. 500*, co. 4 *c.p.p.* non è quella di apporre una sanzione alla condotta illecita del terzo (per la quale si rimanderà alla celebrazione di un differente procedimento penale), ma di tutelare la libertà morale del testimone, e – per il tramite di questa – la possibilità di giungere ad una fedele ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento processuale.

Ed allora, se l'*art. 533 c.p.p.* opera, sul piano delle garanzie, quale presidio di una giusta condanna, è chiaro che il medesimo parametro non potrà connotare anche l'accertamento richiesto dall'*art. 500*, co. 4 *c.p.p.*, pena – altrimenti – l'impossibilità di rendere effettiva la tutela preposta dalla norma.

Certo è, poi, che se si confrontano i due criteri probatori tra loro, quello imperniato sulla mera sussistenza di «elementi concreti» non può che risultare un canone estremamente malleabile<sup>16</sup>, per il tramite del quale si potrebbe

---

dente dichiarativo, ritenesse già individuato cosa coincida con il "vero" e cosa coincida con il "falso". Sul tema, Cass., Sez. IV, 28 giugno 2007, n. 25024, che ha ritenuto legittima e fondata l'istanza di ricusazione proposta dalla difesa dell'imputato a seguito delle parole proferite da un giudice che, nel rigettare un'istanza avanzata nell'interesse dell'accusato, commentava dichiarando in pubblica udienza «Quindi c'è stato, secondo me, una... una negligenza, se non altro, da parte dell'imputato».

<sup>16</sup> Busetto, *Scorci sull'art. 500 c.p.p. nel prisma della più recente giurisprudenza di legittimità*, cit., 4369 s., «La mente corre, innanzi tutto, al nutrito filone in cui si afferma che gli elementi concreti pos-

molto facilmente giungere ad una equiparazione tra le risultanze dichiarative unilaterali e quelle elaborate nel contraddittorio tra le parti, così sostanzialmente annichilendo la primazia qualitativa di tale ultimo metodo epistemico. Tuttavia, tentando di considerare il sistema processuale nel suo insieme, non appare opportuno affermare che l'art. 500, co. 4 c.p.p. sia stato ideato al fine di enucleare un *quid minus* probatorio.

Occorre infatti osservare che la norma disciplina una situazione processuale particolarmente delicata per l'attendibilità delle risultanze processuali, essendo quella in cui si sono registrate difformità tra le versioni dichiarative e/o si è verificato il rifiuto del testimone di deporre: chiunque allora, a fronte di un simile contesto, potrebbe astrattamente ritenere che il mutamento dei contenuti delle deposizioni del teste sia il frutto di attività non lecite. Attribuire rilevanza anche alle congetture prive di riscontri empirici, però, significherebbe permettere che un sospetto del tutto teorico, umano - e, quindi - pregiudiziale possa stravolgere l'assetto delle informazioni utilizzabili a fini decisori.

---

sono essere desunti anche *soltanto* dalle “modalità della deposizione dibattimentale”: il “contegno tenuto dal testimone può anche assumere valore esclusivo” ai fini della prova dell'intimidazione [Cass., Sez. II, 22 gennaio 2008, n. 5997]; gli elementi concreti possono essere “desunti dal comportamento processuale del testimone e dall'incongruità delle sue affermazioni”: nella fattispecie - leggiamo ancora - le interferenze illecite erano state ricavate “dallo stato di agitazione, documentato dalle video-registrazioni dell'udienza, dalle giustificazioni inverosimili fornite, oltre che dalla paura che aveva nei confronti dell'imputato, già riferita alla polizia giudiziaria durante le indagini” [Cass., Sez. II, 8 febbraio 2006, n. 7230]. Difficile penetrare la specificità dei casi concreti, ma così si ammette che possa bastare davvero poco più della semplice ritrattazione. È vero che l'art. 500, comma 4, c.p.p. sancisce espressamente che gli elementi concreti possono essere desunti “anche dalle circostanze emerse nel dibattimento”, ma - a parte il rilievo che l'esplicito riferimento alle modalità dell'esame, che compariva nel testo previgente, è stato deliberatamente espunto dalla norma, riformulata nel 2001 - sembra ovvio che tali modalità, pur valutabili, non dovrebbero in alcun caso essere considerate prova sufficiente, ma semmai rappresentare solo il punto d'avvio per gli ulteriori accertamenti previsti dall'art. 500, comma 5, c.p.p. Invece la giurisprudenza non ragiona così e ammette dunque diagnosi esclusivamente sintomatiche. [...] A dire il vero ci sono anche pronunce un poco più rigorose, che indicano una sorta di soglia minima sotto la quale non si dovrebbe scendere. Infatti varie decisioni, accogliendo i ricorsi, hanno censurato provvedimenti di merito che avevano desunto l'interferenza illecita dal solo timore manifestato in precedenza dal testimone di subire ritorsioni, o dalle sole caratteristiche del reato per cui si procedeva, o dalle due cose insieme. Non basta a far scattare l'acquisizione dei verbali anteriori la “sudditanza psicologica” nei confronti dell'imputato, e cioè il “timore spontaneamente sorto nel teste che l'imputato potesse provocargli un danno” [Cass., Sez. II, 22 novembre 2011, n. 36478]. Non basta il “timore autoindotto” nel teste, pur “legittimo e comprensibile” ma “fondato esclusivamente sulla natura del reato per cui si procede” [Cass., Sez. II, 14 dicembre 2018, n. 7990]. Non basta che il testimone sia “vittima dei maltrattamenti e degli atti persecutori per cui si procede, senza che siano stati acquisiti elementi specifici ed ulteriori rispetto alla tipologia dei reati commessi ai danni della persona offesa” [Cass., Sez. VI, 10 aprile 2019, n. 29342]».

Data l'ovvia inattuabilità di una simile impostazione<sup>17</sup>, allora, il legislatore della c.d. riforma del giusto processo si è dunque preoccupato di stabilire che, ferma restando la (infernabile) proliferazione di congetture "personali", ai fini dell'operatività del meccanismo acquisitivo possono assumere rilievo, tra queste, solamente quelle che riescano a porsi in una dimensione non strettamente soggettiva<sup>18</sup>: non sarà dunque rilevante la mera manifestazione del proprio, personale ed astratto sospetto, ma – al contrario – la circostanza per cui l'esternazione di questo sia solidamente (seppur non "certamente") riscontrata da comprovati «elementi concreti». Solamente tale – legittimo – sospetto<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Ribadita da FERRUA, *La prova nel processo penale: Volume I - Struttura e procedimento*, cit., 168, che evidenzia «l'impossibilità di usare come prova della condotta illecita quella stessa dichiarazione che si vorrebbe acquisire al giudizio, pena il corto circuito, il *bootstrapping* che si determinerebbe».

<sup>18</sup> Nella versione precedente all'intervento della L. 1° marzo 2001, n. 63, infatti, l'art. 500, co. 4 c.p.p. disponeva che «Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità». Evidenti, allora, le ragioni poste a fondamento dell'intervenuto rifiuto *ex lege* in merito alla validità di presupposti di questo tipo ai fini dell'acquisizione del precedente difforme: poter "recuperare" quanto assunto unilateralmente sulla mera base di elementi di prova concordanti significa infatti accettare l'eventualità che qualsiasi dubbio (la cui emersione in dibattimento, peraltro, è tutt'altro che insolita nel procedimento penale) possa dare inizio ad una serie potenzialmente illimitata di acquisizioni probatorie. La conseguenza ultima della formulazione previgente dell'art. 500, co. 4, quindi, altro non era che un sostanziale diniego della validità del metodo del contraddittorio: nonostante – da un lato – la supremazia qualitativa dei risultati che da questo derivano e – dall'altro – l'assenza di una indagine relativa alla concreta possibilità che il testimone possa essere stato eterodeterminato, il compendio probatorio elaborato grazie alla partecipazione di tutte le parti poteva comunque essere del tutto ignorato non appena si palesasse un elemento di prova di senso contrario. La novella normativa del 2001, invece, è intervenuta stabilendo che l'oggetto dell'accertamento richiesto non dovesse più sostanziarsi nella possibilità di ricostruire l'attendibilità delle dichiarazioni assunte unilateralmente, ma nella individuazione della situazione di fatto che ha provocato una compressione della libertà morale del testimone. Così modificato l'accertamento in questione, ai fini dell'acquisizione del precedente dichiarativo sarà rilevante non più l'evidenziazione dei (presunti) *effetti* dell'eterodeterminazione del teste, ma l'indicazione delle concrete e plausibili *cause* di questa: sulla differenza che intercorre tra le due indagini appena richiamate si instaura uno dei capisaldi più importanti del nostro sistema processuale.

<sup>19</sup> In termini di «legittimo sospetto» si esprime peraltro l'art. 45 c.p.p., disciplinando una situazione processuale non dissimile da quella contemplata dall'art. 500, co. 4 c.p.p. In tema di rimessione, infatti, il legislatore ha esplicitamente previsto l'esperibilità di tale rimedio al ricorrere di elementi concreti (i.e. le «gravi situazioni locali») in grado di attribuire rilevanza giuridica (e dunque legittimità) a sospetti altrimenti trascurabili sul piano giuridico. Le due norme sembrano dunque porsi in continuità tra loro, nella misura in cui la prima sembra disciplinare un fenomeno di eterodeterminazione su scala più grande rispetto all'interferenza esterna contemplata all'art. 500, co. 4 c.p.p., che è invece calibrata sulla compressione della libertà morale di un singolo soggetto. La validità di una simile interpretazione sembra doversi affermare anche considerando che l'ultima tra le norme richiamate non si esprime letteralmente in termini di "sospetto": con ogni probabilità, infatti, il legislatore ha coscientemente voluto evitare facili

potrebbe, del resto, permettere al dubbio di disancorarsi dall'ambito delle convinzioni del singolo ed acquisire così rilevanza "oggettivamente" processuale.

La vera *ratio* della norma, allora, più che stabilire cosa possa giustificare il "recupero" probatorio in questione, sembra volta a definire cosa non possa assumere rilievo in tal senso.

L'indagine concernente l'avvenuta percezione di una condotta illecita, quindi, potrà dirsi soddisfatta quando emergano circostanze fattuali che permettano di ritenere ragionevole che il rifiuto a deporre o le difformità dichiarative del testimone in sede dibattimentale potrebbero essere la conseguenza della esposizione di questo ad una - presunta o effettiva - condotta illecita.

Al contempo, come già più volte rilevato, non è possibile escludere a priori che quel rifiuto e quelle difformità non dipendano, in concreto, da fattori invece del tutto leciti (quali - a titolo meramente esemplificativo - la diversità del metodo epistemico, una genuina perdita di memoria o la ritrattazione di quanto affermato durante le indagini preliminari, previo riconoscimento di un errore commesso in buona fede).

Tale circostanza, però, non può certamente tradursi nella non necessarietà di indagare in merito alle effettive ragioni alla base del rifiuto o delle diversità dibattimentali del teste, dipendendo dalla risoluzione di tale quesito la possibilità di pervenire - o meno - ad una affidabile ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento processuale.

*5. Prova e "riprova" della condotta illecita.* Si è dunque chiarito che, proprio in quanto non configurabile al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova in merito all'eterodeterminazione del testimone mai potrebbe - senza accertamenti ulteriori - implicare l'indubbia attendibilità di quanto dichiarato dal testimone in sede di assunzione unilaterale.

Del resto, se il sospetto legittimo *ex art. 500, co. 4* fornisce ragionevole motivo di dubitare dell'attendibilità delle deposizioni dibattimentali (per essere queste il frutto della presunta eterodeterminazione del dichiarante), ugualmente inattendibili - o, quantomeno, non pienamente attendibili - devono essere considerate le dichiarazioni assunte unilateralmente, in quanto

---

appigli normativi a chi, appellandosi a qualunque forma di sospetto, avesse inteso dilatare indebitamente l'ambito dei contesti probatori in grado di giustificare l'acquisizione probatoria delle dichiarazioni assunte dalla sola accusa.

l'elaborazione di queste è avvenuta in assenza di un confronto con i contributi conoscitivi della difesa dell'imputato: voler accogliere a prescindere la validità della versione resa durante le indagini preliminari significherebbe negare il valore del contraddittorio nella formazione della prova, permettendo – sulla falsariga del processo di stampo inquisitorio – di emettere sentenze sulla sola base di quanto assunto unilateralmente dall'accusa.

Peraltro, che la prova *ex art. 500, co. 4 c.p.p.* non possa – da sola – convincere in merito alla c.d. verità oggettiva dell'una o dell'altra versione dichiarativa appare affermazione sostenibile anche in riferimento all'ipotesi in cui si ritenga accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che la condotta illecita sia stata posta in essere dall'imputato per ottenere dichiarazioni a sé più favorevoli rispetto a quelle precedentemente rese: non è infatti possibile escludere a priori, per esempio, che l'accusato, nell'eterodirigere il testimone e costringerlo a dichiarare a favore della difesa, abbia “semplicemente” inteso “correggere” le dichiarazioni oggettivamente false che il testimone abbia reso per aver perseguito propri ed illeciti interessi (integranti quindi il reato di cui all'art. 371-*bis* c.p.), ovvero per essere incorso in errori di percezione, ovvero ancora per essere già stato sottoposto a condotta illecita da parte di altri soggetti (aventi interessi contrapposti).

E, a ben vedere, la prima conferma in merito alla necessità di evitare “automatismi” probatori di questo tipo deriva, come si evidenziava in precedenza, proprio dalla lettera del quarto comma dell'art. 500 c.p.p.: questa, a fronte della prova richiesta, prevede unicamente che le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero siano «*acquisite*» al fascicolo del dibattimento, nulla disponendo in riferimento alle dichiarazioni assunte in contraddittorio. Dovendo dunque considerare anche queste ultime come valutabili ai fini decisori (non essendo stato espressamente previsto il contrario), risulta evidente come il Legislatore del 2001 non si sia espresso in modo tale da sottintendere una “sostituzione” delle dichiarazioni dibattimentali con quelle rese nella fase delle indagini preliminari.

Di conseguenza, è implicito – ma non debole – l'invito rivolto all'interprete circa il necessario uso della prudenza in sede di valutazione di contenuti probatori che, oltre ad essere tra loro incompatibili, sono nella stessa misura viziati da una sorta di presunzione relativa di inattendibilità.

Onde falsificare quest'ultima e sciogliere i dubbi che ne derivano, allora, sarà necessario individuare gli elementi di prova che confermino, contestualmente

e concretamente, l'attendibilità dell'una e l'inattendibilità dell'altra versione dichiarativa<sup>20</sup>: dei veri e propri riscontri esterni, dunque, elaborabili sulla falsariga dell'art. 192, co. 3 c.p.p. ed in virtù dei quali sarà possibile comprendere - questa volta al di là di ogni ragionevole dubbio - quale tra le due versioni ricostruttive debba processualmente corrispondere al "vero" (o, perlomeno, quale debba corrispondere al "falso")<sup>21</sup>.

Anche nella norma da ultimo citata, d'altra parte, non è possibile - seppur per motivazioni decisamente differenti - ritenere attendibile la versione ricostruttiva resa dal dichiarante senza aver previamente individuato degli elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Questo e non altro, del resto, potrebbe permettere - in caso di condanna dell'imputato disposta sulla base delle dichiarazioni assunte unilateralmente - di armonizzare il criterio probatorio di cui all'art. 500, co. 4 con il canone di

---

<sup>20</sup> Del resto, se il testimone ha dichiarato la versione *x* (favorevole all'accusa) durante la fase delle indagini preliminari per poi dichiarare la versione *y* (favorevole alla difesa) durante il dibattimento ed a seguito - si ritiene - della percezione di una condotta illecita, la validità al di là di ogni ragionevole dubbio della ricostruzione offerta in *x* si deve ricavare, al pari di qualsiasi altra prova, prima nella capacità di *x* di stabilirsi nella sua dimensione meramente verificazionista, e poi - ma soprattutto - nella sua capacità di confutare tutte le ipotesi alternative concretamente plausibili, tra cui anche e specialmente la versione (incompatibile per definizione rispetto ad *x*) *y*.

<sup>21</sup> Sul punto, invero, la giurisprudenza sembra essersi pacificamente orientata in senso parzialmente difforme: escluso, infatti, che le dichiarazioni acquisite ex art. 500, co. 4 c.p.p. possano essere ritenute attendibili in virtù del solo accertamento richiesto dalla stessa norma, si è stabilito che queste «possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante dell'affermazione di responsabilità dell'imputato laddove la loro attendibilità intrinseca sia confermata attraverso il rigoroso vaglio delle garanzie procedurali emergenti dalla progressione processuale, senza la necessità di reperire i riscontri esterni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.» (in termini, Cass., Sez. II, 12 marzo 2025, n. 9955, che richiama Cass., Sez. II, 19 settembre 2018, n. 50035, Rv. 274716-01 e Cass., Sez. II, 4 luglio 2018, n. 41751, Rv. 274489-01). La Corte, nella sentenza in nota, omette invero di esplicitare la propria posizione al riguardo, ma, a fronte dei rilievi difensivi volti a sottolineare l'assenza di riscontri probatori in grado di corroborare la credibilità delle dichiarazioni acquisite ex art. 500, co. 4 c.p.p., adotta una motivazione rispettosa della prospettiva falsificazionista alla base del sistema di stampo accusatorio. Si osserva, infatti, che «i giudici di merito hanno ampiamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni per le quali le dichiarazioni pre-dibattimentali della persona offesa erano da ritenersi attendibili, laddove erano da ritenersi mendaci quelle di segno opposto rese nel corso del dibattimento. A tal fine le sentenze di merito hanno valorizzato [...] a) il contenuto palesemente inverosimile delle dichiarazioni dibattimentali della donna, che aveva sostenuto di essere stata vittima di un inverosimile "plagio" da parte della sua amica affinché denunciasse il compagno ed era giunta a negare anche i pochi fatti parzialmente ammessi dallo stesso imputato nel corso del suo esame, nonché nelle missive in atti; [...] c) il fatto che le dichiarazioni pre-dibattimentali fruivano di plurimi riscontri diretti e indiretti quali, le deposizioni della madre, della figlia e dell'amica della persona offesa, i referti medici e le fotografie (attestanti le lesioni subite dalla donna) acquisiti durante le indagini e prodotti dalla stessa denunciante».

giudizio di cui all'art. 533: il *deficit* conoscitivo che connota la prova della percezione di condotta illecita - lungi dall'essere ignorato - dovrà al contrario essere l'oggetto di una valutazione probatoria particolarmente rigorosa, volta quantomeno ad escludere la concreta attendibilità della versione dichiarativa dibattimentale<sup>22</sup>.

Occorre però un'ultima precisazione: un accertamento di questo tipo, nel permettere di escludere - indirettamente, ma logicamente - la concreta attendibilità di una delle due versioni dichiarative, non potrebbe risultare ugualmente dirimente rispetto ai temi della commissione e della percezione della condotta illecita.

I riscontri esterni fondanti la validità della versione assunta unilateralmente, infatti, potrebbero far credere sia che una condotta illecita è stata effettivamente posta in essere, sia che una condotta di questo tipo è stata solamente - ed erroneamente - ritenuta esistente da parte del testimone che se ne è considerato il destinatario.

In presenza di riscontri esterni favorevoli all'attendibilità della versione dibattimentale, invece, si potrebbe ritenere sia che una condotta rilevante *ex art. 377* o *377-bis* c.p., in realtà, non è mai stata realizzata, sia che una condotta di questo tenore - seppur effettivamente verificatasi - non è riuscita ad ingenerare alcun effetto nella mente del testimone (il quale, infatti, potrebbe averla del tutto ignorata ovvero potrebbe non aver ravvisato in questa una finalità illecitamente eterodeterminante); ancora, non si può nemmeno escludere

---

<sup>22</sup> Considerazioni non dissimili devono essere effettuate anche qualora l'acquisizione *ex art. 500*, co. 4 sia disposta in contesti processuali in cui la prova dichiarativa sia decisiva o - addirittura - esclusiva: anche in queste ipotesi, infatti, sarà necessario che il giudice evidenzi le - razionali - motivazioni per le quali la versione dichiarativa maggiormente favorevole per l'imputato deve essere valutata come concretamente inattendibile. L'interpretazione proposta, peraltro, sembra essere avallata da quanto stabilito in tema di utilizzazione delle dichiarazioni non elaborate in contraddittorio da parte della giurisprudenza convenzionale, la quale, (almeno) fin da Corte EDU, 15 dicembre 2011, *Al-Khawaja e Tahery* c. Regno Unito, ha affermato che la condanna che si fondi in misura determinante o esclusiva sulla base di simili dichiarazioni non può essere, per ciò solo, considerata incompatibile con la celebrazione di un processo equo: al contrario, una valutazione di questo tipo dovrà essere formulata ogniqualvolta le specificità del singolo caso concreto non permettano di ritenere che l'affidabilità della *untested evidence* sia stata corroborata da opportuni fattori di bilanciamento. Per una trattazione del tema, cfr., tra gli altri, DANIELE, *Principi costituzionali italiani e ingerenze europee in tema di prova dichiarativa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, 3, 1008 ss.; ZACCHE', *Rimodulazione della giurisprudenza europea sui testimoni assenti*, in *penalecontemporaneo.it*, 2012; FERRUA, *Le dichiarazioni dei testimoni "assenti": criteri di valutazione e giurisprudenza di Strasburgo*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 4, 393 ss.; TAMIETTI, *La giurisprudenza in tema di testimoni assenti e le criticità del sistema italiano*, in BUFFA-CIVININI, *La Corte di Strasburgo*, gli speciali di *Quest. giust.*, aprile 2019, 328 ss.

l'eventualità che la commissione di una condotta di questo tipo - ancorché integrante uno dei delitti da ultimo richiamati - non sia risultata "funzionale" (nella sua illiceità) a che il testimone deponesse secondo "verità".

In ultima analisi, dunque, non resta che rilevare come - anche dopo l'esito del giudizio di merito - continui ad essere in ogni caso impossibile sostanziale un accertamento nel rispetto dell'art. 533 c.p.p. in ordine ai temi della verifica di una condotta illecita, della percezione di questa o, ancora, degli effetti derivanti dal presunto fattore eterodeterminante.

Si riconferma quindi - anche e soprattutto da questa prospettiva - non solo l'esclusiva configurabilità "al di qua" di ogni ragionevole dubbio dell'indagine richiesta dall'art. 500, co. 4 c.p.p., ma anche la necessità di rimandare ad altri procedimenti per l'accertamento di possibili commissioni di fattispecie criminose rilevanti *ex art. 377 o 377-bis c.p.*: l'obiettivo del procedimento interessato da interferenze esterne sul testimone rimane esclusivamente quello di individuare la "verità" - rispetto all'oggetto dell'accertamento principale - ovunque questa sia racchiusa.

**GIUSEPPE CATONE**